



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



*LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI  
D'IMPRESA E LE NUOVE SOLUZIONI ALTERNATIVE AL  
FALLIMENTO.  
L'ESPERTO NEGOZIATORE E IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE*

# IL RUOLO INNOVATIVO DEL NEGOZIATORE DELLA CRISI

Carlo Alberto Giovanardi

## L'ESPERTO

Figura professionale ibrida, chiamata a svolgere un insieme eterogeneo di ruoli e funzioni.

Il base al DL 118/2021 conv. con modifiche in legge on L. 147/2021, l'**esperto** agevola, valuta, si esprime, convoca le parti, stabilisce cadenza ritmo del processo negoziale, informa, riferisce, è consultato, si esprime, facilita, stimola, acconsente, redige una relazione, viene sentito dal tribunale, rilascia pareri, segnala, esprime il dissenso, ha facoltà di pubblicare il dissenso, ha l'obbligo di pubblicare il dissenso, procede, invita, sottoscrive, partecipa, richiede, comunica, dichiara ...

Il Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 ulteriormente ne specifica compiti e competenze



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



## REQUISITI DI NOMINA

L'esperto viene scelto tra i soggetti iscritti in **elenchi** tenuti presso le CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si possono iscrivere agli elenchi:

- i **professionisti iscritti da almeno cinque anni** agli albi (i) dei dottori commercialisti ed esperti contabili, (ii) degli avvocati o (iii) dei consulenti del lavoro nonché
- i **non iscritti** ai predetti albi, purché abbiano ricoperto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo** in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse positivamente.

- Ai commercialisti e agli avvocati è richiesto di documentare maturata **esperienza** nel campo delle ristrutturazioni aziendali e delle crisi di impresa.
- Ai consulenti del lavoro è richiesto di aver concorso alla **conclusione di almeno tre casi** di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi in esecuzione di piani attestati o di concordati con continuità aziendale, poi, omologati (cfr. art. 3, comma 3, D.L. 118/2021).
- Tutti i soggetti interessati devono possedere una **formazione specifica**, partecipando ad un corso formativo di 55 ore il cui contenuto è stato analiticamente definito dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021. (cfr. art. 3, comma 4, D.L. 118/2021).

## LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

La **domanda** di iscrizione all'elenco è presentata:

- dai professionisti iscritti agli albi: agli **ordini professionali** di appartenenza
- dagli altri soggetti: **alla CCIAA del capoluogo** di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per il luogo di residenza.

Alla **domanda** devono essere allegati:

- i documenti comprovanti il **possesso dei requisiti** (anni di iscrizione, esperienze nel campo delle ristrutturazioni aziendali e delle crisi di impresa, ecc.),
- un'autocertificazione attestante l'**assolvimento degli obblighi formativi** e
- un **curriculum vitae** dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza; il CV deve essere oggetto di **autocertificazione** ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Con la domanda deve essere espresso il consenso dell'interessato al **trattamento dei dati** comunicati al momento della presentazione della stessa, anche ai fini della successiva pubblicazione nel caso di nomina.

L'ordine professionale:

- **verifica la completezza** della domanda e della documentazione,
- **comunica i nominativi** dei professionisti in possesso dei requisiti per il loro inserimento nell'elenco,
- **comunica** tempestivamente l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di **sanzioni disciplinari** più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'**intervenuta cancellazione** dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco.

I **responsabili** della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico designati dagli ordini professionali e della CCIAA **accertano la veridicità** delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

La domanda è **respinta** se non è completa con gli allegati indicati e **può essere ripresentata**.

Ai fini del **primo popolamento** dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale.



## LA NOMINA DELL'ESPERTO

L'esperto viene nominato da una **commissione di tre membri**, costituita presso la CCIAA di ogni **capoluogo** di Regione e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; la commissione resta in carica **due anni**.

I membri della commissione sono:

- (i) un **magistrato** designato dal presidente del tribunale delle imprese del capoluogo, in cui si trova la CCIAA competente,
- (ii) un membro individuato dal **presidente della CCIAA** presso cui è costituita la commissione e
- (iii) un membro designato dal **prefetto** del capoluogo di regione in cui si trova la CCIAA che ha ricevuto la domanda di avvio della composizione negoziata (cfr. art. 3, comma 6, D.L. 118/2021).

- La **commissione** nomina l'esperto, entro cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione da parte del segretario della CCIAA che ha ricevuto l'istanza di avvio della composizione negoziata.
- La comunicazione del segretario della CCIAA è accompagnata da una **nota sintetica** contenente l'indicazione del volume di affari, nel numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto.
- La commissione procede alla nomina secondo criteri, che dovranno assicurare la **rotazione** e la **trasparenza** nonché avendo cura di verificare che l'esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente e tenendo conto anche della **complessiva esperienza formativa** risultante dal *curriculum vitae*.

## L'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

L'esperto, **verificata**:

- la propria **indipendenza**,
- il possesso delle **competenze**,
- la disponibilità di **tempo**,

comunica, entro **due giorni** dalla nomina, **l'accettazione** dell'incarico all'imprenditore (inserendo il modulo di accettazione nella piattaforma) o il **rifiuto** al segretario della CCIAA, (cfr. art. 5, comma 4, D.L. 118/2021).

L'esperto non può assumere **più di due incarichi contemporaneamente**.

# DOVERI DELL'ESPERTO

L'esperto nominato deve operare secondo i criteri di

- **indipendenza**
- **professionalità**
- **imparzialità**
- **riservatezza**

## INDIPEDENZA

L'esperto deve possedere i requisiti di cui all'art. 2399 (Cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci) cod. civ. ossia **non** deve essere:

- a) interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, l'esperto (ovvero i soggetti membri dell'associazione professionale di cui sia parte):

- a) **non deve aver prestato** negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa;
- b) **non può intrattenere rapporti professionali** con l'imprenditore se non sono **decorsi almeno due anni** dall'archiviazione della composizione negoziata

## IMPARZIALITÀ

L'ESPERTO È **TERZO** RISPETTO A TUTTE LE PARTI

L'esperto **non assiste l'imprenditore**, né si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata.

Ha il compito di **facilitare** le trattative e **stimolare** gli accordi.

Coadiuvare **le parti** nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

Quando è tenuto ad esprimersi, **valuta** sulla base del proprio **giudizio tecnico** ed in funzione della **tutela degli interessi** che è chiamato a presidiare, che, a seconda delle situazioni, riguardano: correttezza delle parti, continuità dell'impresa (non dell'imprenditore), soddisfazione dei creditori, livello occupazionale, ...

## PROFESSIONALITÀ

- L'esperto deve operare con **professionalità**, che presuppone **competenza** specifica e **capacità** coerenti con il ruolo e le funzioni
- Assume le **informazioni** che ritiene utili per l'assolvimento dei propri compiti, anche valutativi
- **Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza** su questioni specialistiche (con costi a suo carico)

## RISERVATEZZA (E PUBBLICITÀ)

### L'esperto

- opera in modo **riservato**
- non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità
- ha tuttavia la facoltà o l'obbligo, a seconda dei casi, di **pubblicare il suo dissenso** nel registro delle imprese, rispetto a determinati atti dell'imprenditore (la previsione apre temi specifici sulla responsabilità dell'esperto)



# FUNZIONI E RUOLO DELL'ESPERTO

## CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE

L'esperto

- «*convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento*»;
- assume le informazioni fornite dall'organo di controllo e dal revisore legale ove in carica;
- svolge / verifica il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il test è uno **strumento prognostico** delle possibilità di risanamento dell'impresa, ma il cui **esito è solamente indicativo** e non vincolante.

L'imprenditore **partecipa personalmente** e può farsi assistere da **consulenti**.

## LE TRATTATIVE

L'esperto **agevola** le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario:

- **facilitando le trattative;**
- **stimolando gli accordi;**
- **coadiuvando** le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna, assumendo tutte le informazioni necessarie per svolgere la funzione con imparzialità.

## LO SVILUPPO DELLE TRATTAIVE

L'imprenditore può (*rectius* dovrebbe, sussistendone le condizioni) formulare un **piano di risanamento**, sul quale l'esperto svolge un'**analisi di coerenza** sulla base di una *check list*.

In particolare, l'esperto:

- **verifica** la situazione contabile di partenza, segnalando eventuali carenze o incongruenze, invitando l'imprenditore a correggere i dati;
- **esamina** la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito.
- **vigila** (con limitati poteri investigativi) sulla gestione interinale, sulla base delle informazioni fornite dall'imprenditore (atti di straordinaria amministrazione, pagamenti «non coerenti», ...), dando pubblica informativa del dissenso (facoltativa od obbligatoria in funzione del pregiudizio che potrebbe conseguirne)
- **si esprime** (ruolo consultivo), viene ascoltato e rilascia pareri ai fini delle misure protettive e sulla finanza preveducibile
- alla luce del piano di risanamento **analizza** le linee di intervento, esaminando l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, **stimola** l'imprenditore e le altre parti a formulare proposte concrete.

## LA CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE

L'incarico dell'esperto si **conclude**

- **decorsi 180 giorni** dall'accettazione della nomina salva **eventuale proroga** concordata tra le parti e condivisa dall'esperto
- nel caso sia **raggiunta una soluzione** della crisi,
- laddove l'esperto rilevi la **mancata prospettiva** di un risanamento,
- qualora l'imprenditore **non compaia** ovvero **non partecipi** alle trattative.

Al termine dell'incarico, l'esperto deve redigere una **relazione finale** che

- inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore stesso (cfr. art. 5, comma 8, D.L. 118/2021)
- nel caso di concessione di misure protettive, al tribunale, tramite deposito nel fascicolo telematico

**NOTA:** le misure premiali che incentivano il ricorso alla negoziazione assistita e la sospensione degli obblighi patrimoniali, non superano la questione della responsabilità gestoria dell'imprenditore ed eventuale concorrente di altri (incluso l'esperto?), nel caso di conclusione negativa con aggravamento del dissesto

## LA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

La relazione finale deve dare atto:

- 1) dell'**attività svolta** dall'esperto e dalle parti, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
- 2) dell'eventuale ricorso a e concessione di **misure protettive**, la relativa durata fissata dal giudice;
- 3) dello stato delle eventuali **misure cautelari o esecutive** già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la **dichiarazione di fallimento** o di accertamento dello stato di insolvenza;
- 4) dell'eventuale dichiarazione dell'imprenditore di **sospensione degli obblighi** di cui alla disciplina relativa alla riduzione del capitale sociale e di scioglimento delle società;
- 5) delle autorizzazioni al compimento di **atti straordinari e di pagamenti** richieste e quelle concesse;
- 6) delle sue considerazioni sulla **perseguibilità del risanamento** e sulla **idoneità della soluzione** individuata;
- 7) della **buona fede** negoziale o meno.

## GRUPPI D'IMPRESA (CENNI)

- Le società appartenenti a gruppi di impresa (intesi come l'insieme delle società, imprese o enti che sono soggetti ad attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente) possono chiedere la nomina dell'esperto, che assista la negoziazione del gruppo.
- L'istanza è formulata dalla società/ente che esercita la direzione e il coordinamento.
- La domanda è integrata da una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali.
- L'esperto svolge il suo incarico in maniera unitaria per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative.
- All'esito delle trattative, le imprese possono stipulare in via unitaria uno dei contratti funzionali alla soluzione fisiologica della crisi.

# IL COMPENSO DELL'ESPERTO

Il compenso dell'esperto è a carico dell'imprenditore ed è determinato sulla base all'**attivo** del patrimonio dell'imprenditore stesso (art. 16 del d.l. 118/2021) calcolato sulla media degli ultimi esercizi.

Il compenso ha un minimo di Euro 4.000,00 e un massimo di Euro 400.000,00.

E' determinato secondo il criterio dell'aliquota marginale decrescente, secondo la seguente tabella:

- a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%.

Il compenso risultante dall'applicazione della tabella è corretto secondo **coefficienti** che tengono conto delle specifiche del caso concreto e dell'andamento ed epilogo del percorso negoziale.

Nulla è detto dell'impatto di eventuali rettifiche sulle voci dell'attivo come rappresentate negli esercizi di riferimento (forse sarebbe stato più oggettivo basarsi sul passivo esistente al tempo della nomina)